

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2015, n. 33-2102

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione fra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Direzione Sanita' per lo svolgimento di attivita' strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del Servizio Sanitario Regionale.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con DGR 1-415 del 2 agosto 2010 è stato approvato l'Accordo fra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Economia e delle finanze ed il Ministero della Salute inerente il Piano di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico (Piano di rientro) 2010-2012, successivamente integrato dall'Addendum di cui alle DD.G.R. n. 44-1615 del 28.02.2011 e n. 49-1985 del 29.04.2011.

L'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha previsto, inoltre, che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicuri l'attività di affiancamento alle Regioni che abbiano sottoscritto l'accordo di cui sopra, comprendente un "Piano di rientro dai disavanzi".

Con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, considerata la necessità di non compromettere l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del citato D.L. n. 95/2012, come convertito in L. n. 135/2012, l'Amministrazione Regionale ha predisposto i Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, al fine di rafforzare l'azione di controllo della spesa sanitaria, recependo altresì le criticità e le valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull'attuazione del Piano medesimo.

In particolare, nell'ambito dei Programmi Operativi 2013-2015 sono previste azioni di governance volte a favorire una più stringente attività di monitoraggio sull'attuazione degli specifici interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del SSR di cui al Programma stesso, da realizzare anche avvalendosi della collaborazione dell'AGENAS, non disponendo la Regione di propri enti strumentali di supporto.

L'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria".

La Conferenza Unificata, con successivi Atti Rep n. 73/C.U. del 20 settembre 2001 e Rep n. 662/C.U. del 19 giugno 2003, ha approvato gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con specifico riferimento al compito dell'Agenzia di sviluppare competenze ed attività relativamente a:

- supporto alle regioni in materia di innovazioni significative per quanto riguarda la razionalizzazione e la qualificazione delle attività del servizio sanitario nazionale, anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;

- promozione di interventi volti allo sviluppo dell'empowerment nelle amministrazioni locali e nelle comunità.

Con deliberazione n. 5-6017 del 28.06.2013 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo fra l'AGENAS e la Direzione Sanità per l'implementazione ed il monitoraggio del Programma operativo 2013-2015; il rapporto di collaborazione delineato nell'Accordo, sottoscritto in data 4.09.2013, è previsto per la durata temporale necessaria all'attuazione degli interventi delineati nei Programmi operativi 2013-2015 e la collaborazione è da intendersi a titolo gratuito poiché riconducibile alle attività, istituzionalmente attribuite ad AGENAS, di affiancamento delle Regioni sottoposte a PRR.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Detto atto prevede che l'Agenas svolga uno specifico ruolo nell'attività di monitoraggio sia dell'attuazione del nuovo Patto per la salute, sia delle misure di revisione della spesa sanitaria di cui al programma del Governo e, a tal fine, l'articolo 28 ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di un Tavolo tecnico interistituzionale permanente, cui è affidato il compito di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione di tutti i provvedimenti del Patto e su tutte le misure di revisione della spesa sanitaria di cui al programma del governo, con la partecipazione delle Regioni, secondo modalità condivise.

L'art. 12, c. 7, del Patto per la salute 2014-2016, intitolato "Piani di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento dei Servizi sanitari regionali", prevede inoltre che "ferme restando le competenze in ordine al monitoraggio economico-finanziario del Tavolo di verifica adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dei compiti già attribuiti dalle disposizioni normative vigenti, Agenas realizza uno specifico sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi sanitari regionali, che consenta di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi sanitari regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati (...)".

Con successive note prot. n. 21991/DB2000 del 28 ottobre 2014 e prot. n. 9994/A14000 del 20 maggio 2015, la Direzione regionale Sanità, considerato il proficuo percorso di collaborazione intrapreso con l'Agenas, quale ente di supporto tecnico alla Regione Piemonte in sede di definizione ed attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015, ha richiesto all'Agenzia di consolidare il rapporto di collaborazione avviato, sia con riferimento a talune azioni già intraprese sia con riguardo a nuove linee progettuali finalizzate alla razionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale, con particolare riguardo al monitoraggio, analisi e controllo in tema di valutazione della performance delle ASR ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Nuovo Patto per la Salute - anni 2014-2016. In dette note venivano altresì individuate le specifiche linee progettuali nell'ambito delle quali la direzione intende avviare azioni di rafforzamento allo scopo di superare le criticità indicate nei PP.OO. 2013-2015, con indicazione, per ciascuna linea di attività, di un numero indicativo di giornate lavoro previste.

L'Agenas con successive comunicazioni (prot. n. 0012694 del 17.11.2014 e comunicazione del 24.06.2015) ha manifestato alla Direzione regionale Sanità la piena disponibilità dell'Agenzia a definire un accordo, aggiuntivo rispetto a quello sottoscritto in data 4.09.2013, per la realizzazione delle linee progettuali proposte, richiedendo altresì, ai fini del corretto svolgimento delle attività ed in considerazione dell'impegno complessivo necessario, un corrispettivo quantificato in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) su base annua.

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune».

Considerato che, a tal fine, è stato predisposto apposito schema di accordo di collaborazione che disciplina i rapporti tra l'AGENAS e la Regione Piemonte, in considerazione delle attività da intraprendere e della loro complessità. Il rapporto di collaborazione delineato nello schema di Accordo è previsto per una durata di un anno e con esso l'Agenzia si impegna a realizzare in favore della Regione Piemonte le seguenti attività:

1. supporto nell'ambito del processo di monitoraggio dell'attuazione, a livello regionale ed aziendale, dei Programmi Operativi 2013 – 2015;
2. monitoraggio dell'appropriatezza dei percorsi di cura ed integrazione ospedale territorio;
3. supporto nella valutazione degli atti aziendali delle aziende sanitarie della regione Piemonte;
4. gestione del sistema obiettivi dei Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte;
5. supporto ai sensi dell'articolo 5 comma 1 D.lgs. 266/93, nella valutazione delle criticità organizzative, economiche e qualitative delle attività sanitarie e gestionali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte ed elaborazione di proposte e modelli organizzativi finalizzati a superare le criticità rilevate per i casi specifici analizzati, ivi compreso il supporto tecnico ed organizzativo, in collaborazione con l'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte e la società Finpiemonte S.p.A., nell'ambito delle attività di studio ed analisi finalizzate alla realizzazione del nuovo "Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino" nonché ad ulteriori interventi di edilizia sanitaria.

In particolare, le specifiche attività per le quali si prevede, da parte di Agenas, la definizione in termini di proposte tecniche, sono dettagliatamente elencate nell'allegato allo schema di Accordo di collaborazione.

Dato atto che le attività riconducibili a talune delle linee progettuali di cui all'Accordo non rientrano nell'ambito delle attività di affiancamento e supporto tecnico che Agenas, ai sensi della normativa sopracitata ed in coerenza con le proprie finalità istituzionali, realizza a titolo gratuito nei confronti delle Regioni in difficoltà economica che hanno sottoscritto specifici piani di rientro.

Ritenuto che, in considerazione delle specializzazioni richieste per l'espletamento delle attività connesse all'accordo di cui trattasi nonché delle giornate professionali previste, deve ritenersi congruo il contributo quantificato dall'Agenas in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) annui.

Dato altresì atto che alla spesa di cui all'alinea precedente si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul fondo sanitario regionale con le risorse stanziare nell'UPB A14041 del Bilancio di previsione 2015 - che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si ritiene di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la Regione Piemonte, demandando al responsabile della direzione Sanità la sottoscrizione dello stesso nonché l'adozione di ogni provvedimento necessario a darne attuazione;

la Giunta Regionale all'unanimità,

delibera

- di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Schema di accordo di collaborazione tra Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la Regione Piemonte" per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del servizio sanitario regionale;
- di dare atto che per l'accordo di collaborazione di cui all'alinea precedente è prevista durata annuale a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione;
- di prevedere che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali individuate dal presente provvedimento sono stimati in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oneri fiscali inclusi e che alla spesa si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul fondo sanitario regionale con le risorse stanziare nell'UPB A14041 del Bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare al Responsabile della Direzione regionale Sanità la sottoscrizione dell'Accordo suddetto nonché l'adozione di ogni provvedimento necessario a darne attuazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

C.U.P.....

TRA

la **Regione Piemonte**, C.F. (di seguito Regione), con sede in, Via....., rappresentata dal, Dott....., domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima ed avente i poteri per il presente atto;

E

l'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali**, C.F. 97113690586 (di seguito Agenzia), con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Direttore generale Francesco Bevere, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art., dello Statuto dell'Age.Na.S.,

PREMESSE

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni *“di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”*.

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2001- Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003), con specifico riferimento al compito dell'Agenzia di sviluppare competenze ed attività relativamente a:

- *supporto alle regioni in materia di innovazioni significative per quanto riguarda la razionalizzazione e la qualificazione delle attività del servizio sanitario nazionale, anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;*

- *promozione di interventi volti allo sviluppo dell'empowerment nelle amministrazioni locali e nelle comunità;*

VISTO l'art. 12, co. 7, del Patto per la salute 2014-2016, titolato "*Piani di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento dei Servizi sanitari regionali*", il quale prevede che "*ferme restando le competenze in ordine al monitoraggio economico-finanziario del Tavolo di verifica adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dei compiti già attribuiti dalle disposizioni normative vigenti, Agenas realizza uno specifico sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi sanitari regionali, che consenta di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi sanitari regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati (...)*";

CONSIDERATO che il nuovo Patto per la salute 2014 - 2016 prevede, altresì, che l'AGENAS svolga uno specifico ruolo nell'attività di monitoraggio sia dell'attuazione del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016, sia delle misure di revisione della spesa sanitaria di cui al programma del Governo e a tal fine, l'articolo 28 ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di un Tavolo tecnico interistituzionale permanente, cui è affidato il compito di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione di tutti i provvedimenti del Patto e su tutte le misure di revisione della spesa sanitaria di cui al programma del governo, con la partecipazione delle Regioni, secondo modalità condivise.

VISTA la legge di stabilità 2015 che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, co.6, del Patto per la salute 2014-2016, ha modificato l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituendo all'ultimo periodo le parole: "*Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*", con le seguenti: "*Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*";

VISTA la deliberazione n. 5-6017 del 28.06.2013 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo fra l'AGENAS e la Direzione regionale Sanità per l'implementazione ed il monitoraggio del Programma operativo 2013-2015; il rapporto di collaborazione delineato nell'Accordo, sottoscritto in data 4.09.2013, è previsto per la durata temporale necessaria all'attuazione degli interventi delineati nei Programmi operativi 2013-2015.

VISTE le note prot. n. 21991/DB2000 del 28 ottobre 2014 e prot. n. 9994/A1400 del 20 maggio 2015, con cui la Direzione regionale Sanità, considerato il proficuo percorso di collaborazione intrapreso con l'Agenas, quale ente di supporto tecnico alla Regione Piemonte in sede di

definizione ed attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015, ha richiesto all’Agenzia di consolidare il rapporto avviato, sia con riferimento a talune azioni già intraprese sia con riguardo a nuove linee progettuali finalizzate alla razionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale. In dette note venivano altresì individuate le specifiche linee progettuali nell’ambito delle quali la direzione intende avviare azioni di rafforzamento allo scopo di superare le criticità indicate nei PP.OO. 2013-2015, con indicazione, per ciascuna linea di attività, di un numero indicativo di giornate lavoro previste;

VISTA la nota prot. n. 0012694 del 17.11.2014 e la comunicazione del 24.6.2015 con cui l’Agenas ha comunicato alla direzione regionale Sanità la piena disponibilità a definire un accordo aggiuntivo per la realizzazione delle linee progettuali proposte richiedendo altresì, ai fini del corretto svolgimento delle attività ed in considerazione dell’impegno complessivo necessario, un contributo quantificato in Euro 200.000,00 (duecentomila/00);

VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, *«le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»*;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente atto è la realizzazione di un accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del servizio sanitario regionale della Regione Piemonte, che l’Agenzia pone in essere in favore e su richiesta della Regione.

2. Le linee di attività che l’Agenzia con il presente Atto si impegna a realizzare in favore della Regione Piemonte sono le seguenti:

1. supporto nell’ambito del processo di monitoraggio dell’attuazione, a livello regionale ed aziendale, dei Programmi Operativi 2013 – 2015;
2. monitoraggio dell’appropriatezza dei percorsi di cura ed integrazione ospedale territorio;
3. supporto nella valutazione degli atti aziendali delle aziende sanitarie della regione Piemonte;
4. gestione del sistema obiettivi dei Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte;
5. supporto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 266/93, nella valutazione delle criticità organizzative, economiche e qualitative delle attività sanitarie e gestionali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte ed elaborazione di proposte e modelli organizzativi finalizzati a superare le criticità rilevate per i casi specifici analizzati, ivi compreso il supporto tecnico ed organizzativo, in collaborazione con l’Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte e la società Finpiemonte S.p.A., nell’ambito delle attività di studio ed analisi finalizzate alla realizzazione del nuovo “Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino” nonché ad ulteriori interventi di edilizia sanitaria.

3. Le attività affidate all’Agenzia sono analiticamente descritte nel documento tecnico-scientifico allegato alla presente convenzione.

Articolo 3

(durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell’accordo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi (n. 6).
3. L’eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione.
4. Le parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente convenzione, richiamando nelle premesse la convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione)

1. L'Agenzia si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione e del piano dettagliato delle attività, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
2. Le attività oggetto della presente convenzione possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi della Regione Piemonte, previo accordo tra le Parti e mediante scambio di note formali tra il Coordinatore/Referente Scientifico della Regione Piemonte e il Direttore Generale dell'Agenzia.
3. La Regione si impegna a collaborare con l'Agenzia mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
4. L'Agenzia, tenendo conto delle peculiarità proprie della Regione e in raccordo con i referenti indicati dalla medesima, elaborerà documenti tecnici (studi, soluzioni tecnico – operative, pareri, ecc.) in piena autonomia.
5. Tali documenti saranno consegnati alla Regione e utilizzati secondo le modalità operative proprie della medesima, mantenendo sempre distinto il ruolo di supporto tecnico dell'Agenzia da quello proprio della Regione e dei suoi Uffici.
6. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente convenzione, deve garantire presso i suoi Uffici la presenza di professionisti in possesso di capacità e competenze tecnico-scientifiche che consentano l'implementazione e l'attuazione delle proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'Agenzia.
7. La Regione, nel caso intenda adottare provvedimenti il cui contenuto si discosti dai documenti elaborati dall'Agenzia, si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Agenzia medesima.
8. In nessun caso il contenuto e le attività poste in essere in ragione del presente accordo devono interferire con le attività istituzionali che l'Agenzia svolge, nell'ambito dei piani di rientro e di ogni altra competenza afferente ai rapporti con le Regioni.

Articolo 5

(Coordinatori scientifici, referenti, responsabili amministrativi)

1. L'Agenzia indica quale coordinatore scientifico delle attività oggetto del presente accordo e referente per le suddette attività il Direttore Generale, che assicura il collegamento scientifico ed

operativo con la Regione Piemonte, e quale responsabile amministrativo il Direttore dell'Area Risorse umane, organizzazione e bilancio o suo delegato.

2. La Regione Piemonte nomina quale coordinatore scientifico e referente per le attività da svolgere il Direttore regionale della Direzione Sanità e quale responsabile amministrativo il dott. Claudio Baccon – responsabile vicario della direzione Sanità.

3. L'Agenzia e la Regione Piemonte si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6

(Corrispettivo)

1. Ai fini della realizzazione delle prestazioni di cui alle Linee di attività nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, c. 2, della presente Convenzione, la Regione Piemonte attribuisce in favore dell'Agenzia un corrispettivo complessivo su base annua pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) onnicomprensiva di tutti gli oneri diretti e indiretti.

2. Tale importo viene corrisposto secondo le modalità di seguito esposte:

- Una prima quota, pari al 20% del totale del finanziamento, pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00), previa trasmissione da parte dell'Agenzia della dichiarazione di inizio attività corredata da nota formale contenente la richiesta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata:
- una quota pari al 40% del totale del finanziamento, pari a Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oneri fiscali inclusi, entro trenta giorni dalla ricezione della nota di debito, che verrà emessa dall'Agenzia successivamente all'invio della Relazione intermedia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione regionale del rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività e del rendiconto finanziario sulle spese sostenute;
- una quota pari al 40% del totale del finanziamento, pari a Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oneri fiscali inclusi, entro trenta giorni successivi all'invio della Relazione conclusiva predisposta dall'Agenzia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione regionale del rapporto tecnico e della rendicontazione finanziaria finale su tutta l'attività svolta e le spese sostenute.

3. L'Agenzia provvede ad inviare alla Regione Piemonte i documenti per la formale richiesta dei pagamenti di cui al comma precedente corredati dalle relative note di debito.

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, c. 8, le parti assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, per cui i pagamenti all'Agenzia degli importi suddetti avverranno

esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato intestato all'Agenzia medesima.

5.L'Amministrazione, al momento della comunicazione dell'avvenuto perfezionamento della Convenzione dovrà comunicare all'Agenzia il codice CUP che sarà rilasciato dal CIPE per la realizzazione delle attività di cui alle Linee di attività nn. nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, c. 2, della presente Convenzione, che dovrà esser riportato in ogni documento derivante dalla presente Convenzione.

Articolo 7

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione di dette specifiche attività affidate alla stessa con la presente convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs n.165/2001 e dagli artt. 9 e seguenti del Regolamento AGE.NA.S., si avvale oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.

2. Per la realizzazione delle attività di supporto tecnico operativo alle politiche di governo dei sistemi sanitari di Stato e Regioni, -con priorità per quelle impegnate nei Piani di rientro-, all'organizzazione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni sanitarie alle Regioni, l'Agenzia, si avvale di collaboratori esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale a cui conferire incarichi nelle forme contrattuali previste dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2011 e dall'art.9 e seguenti del Regolamento AGE.NA.S.

3. L'Agenzia può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti (Università, Istituti di ricerca, ecc.) che abbiano sviluppato specifici studi ovvero abbiano maturato significative esperienze sulle materie oggetto del presente accordo.

4. Nelle ipotesi sopra previste, l'Agenzia si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori nel rispetto delle procedure di cui al "*Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo Albo degli esperti e dei collaboratori di Agenas e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi*", approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2014, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.

5. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del personale dell'Agenzia che partecipa al progetto, adeguate dotazioni logistiche e strumentali, atte a garantire l'accesso agli uffici ed ad ogni atto e/o documento necessario per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 8

(proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, sono di esclusiva proprietà della Regione Piemonte in Italia e all'Estero.

2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Agenzia nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Piemonte.

Quest'ultima potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d'ingegno o materiale, a condizione che sia riportata l'indicazione "Progetto realizzato grazie alla collaborazione con Agenas".

3. L'Agenzia ha facoltà di utilizzare autonomamente i risultati e i documenti di cui al presente articolo esclusivamente per le proprie attività istituzionali, riportando l'indicazione "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Piemonte".

Articolo 9

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia"), di essersi uniformate all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 10

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine l'Agenzia provvede a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali da parte delle parti per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 11

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente accordo, qualora nello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
2. La risoluzione o il recesso di cui al precedente punto, non comportano alcuna penale a carico delle parti.
3. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'Agenzia.

Articolo 12

(Comitato di composizione)

- 1 Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa e/o esecutiva della presente convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall’Agenzia, uno dalla Regione Piemonte ed il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
- 2 I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 13

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino, salvo l’impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 14

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per l’Agenzia: agenas@pec.agenas.it;
per la Regione Piemonte: sanita@cert.regione.piemonte.it.

Articolo 15

(norma finale)

1. Il presente atto sarà registrato in caso d’uso con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Direttore generale

(firmato con firma elettronica qualificata)

Regione Piemonte

.....

(firmato con firma elettronica qualificata)

DOCUMENTO TECNICO-SCIENTIFICO - DETTAGLIO LINEE DI ATTIVITA'

AGGIUNTIVE

1) Supporto nell'ambito del processo di monitoraggio dell'attuazione, a livello regionale ed aziendale, dei Programmi Operativi 2013-2015

L'impegno di lavoro di Agenas per il supporto di tale linea progettuale è pari a circa 50 gg., impegno comprensivo delle giornate/mese che si faranno in ogni Azienda Sanitaria nell'ambito dell'annualità 2015.

gg richieste: 50

2) Monitoraggio appropriatezza dei percorsi di cura e integrazione ospedale territorio

Definizione percorsi di cura e monitoraggio appropriatezza dei ricoveri e della specialistica ambulatoriale.

In particolare, nell'ambito degli obiettivi di cui al PP.OO. 2013-2015, è stato indicato il "Miglioramento dell'appropriatezza e presa in carico territoriale" da parte delle ASR, con individuazione di una serie di azioni finalizzate ad un miglioramento della cura dell'assistito.

Nell'ambito di detta linea progettuale viene richiesta all'Agenzia un'attività di supporto in sede di definizione, da parte dell'Assessorato, dei percorsi di cura nonché dei percorsi diagnostico-terapeutici relativi ad alcune aree di particolare interesse.

gg richieste: 50

3) Supporto nella valutazione degli atti aziendali delle aziende sanitarie della regione Piemonte

Attività di supporto per la definizione di linee guida regionali e la verifica regionale della conformità degli atti aziendali di organizzazione e funzionamento delle AA.SS.RR della Regione Piemonte alle disposizioni nazionali e regionali in materia di organizzazione

L'attività di supporto di Agenas nell'ambito di tale linea progettuale farà riferimento alle seguenti attività:

1. supporto metodologico alla ridefinizione delle linee guida regionali in materia di organizzazione aziendale in adeguamento alla normativa regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale
2. supporto per la valutazione degli atti aziendali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte coadiuvando il personale regionale:
 - nella gestione di un preliminare ciclo di incontri con le Direzioni Generali delle Aziende con finalità di carattere informativo e di condivisione del percorso di adeguamento degli Atti Aziendali. A margine degli incontri verrà predisposto un report contenente la sintesi dei principali punti di attenzione e/o delle principali criticità emerse;
 - nell'attività di verifica degli atti aziendali, attraverso la predisposizione e compilazione di una griglia di valutazione per ciascun atto aziendale. Agenas in qualità di valutatore di seconda istanza, provvederà a coordinare le valutazioni sugli atti Aziendali effettuate dagli uffici competenti dell'Assessorato;
 - nell'attività di monitoraggio semestrale degli effetti dell'applicazione degli atti aziendali attraverso la predisposizione della relativa reportistica.

gg richieste:80

4) Gestione del sistema obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte

L'attività di supporto di Agenas nell'ambito di tale linea progettuale farà riferimento alle seguenti attività:

- I. Stesura e articolazione**, in accordo con l'Assessorato, del sistema obiettivi delle Direzioni Generali
 - a. predisposizione delle schede obiettivo e del relativo manuale contenente: descrizione obiettivo, indicatore di misurazione, valori target, pesatura, scala di valutazione, tracking.
- II. Monitoraggio trimestrale**. A conclusione di ogni trimestre Agenas, in affiancamento ai referenti indicati dall'Assessorato, effettuerà un ciclo di incontri di monitoraggio con le Direzioni Generali delle Aziende. Gli incontri saranno svolti non tanto in una logica di verifica valutativa quanto di condivisione del lavoro da svolgere, di supporto e, dove necessario, di riallineamento sugli obiettivi concordati.

III. Predisposizione della reportistica. A margine di ciascuna serie di incontri verrà predisposto un report ad hoc contenente la sintesi dei principali punti di attenzione da porre in evidenza all'Assessorato e i valori intermedi di raggiungimento dichiarati dai Direttori Generali.

IV. Valutazione conclusiva. Agenas, in qualità di valutatore di seconda istanza, provvederà a coordinare le valutazioni al 31.12 effettuate dagli uffici competenti dell'Assessorato sulla base della documentazione prodotta dalle Aziende.

gg richieste: 100

5) Supporto ai sensi dell'articolo 5 comma 1 legge 266/93

Supporto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 266/93, nella valutazione delle criticità organizzative, economiche e qualitative delle attività sanitarie e gestionali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte ed elaborazione di proposte e modelli organizzativi finalizzati a superare le criticità rilevate per i casi specifici analizzati, ivi compreso il supporto tecnico ed organizzativo, in collaborazione con l'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte e la società Finpiemonte S.p.A., nell'ambito delle attività di studio ed analisi finalizzate alla realizzazione del nuovo "Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino" nonché ad ulteriori interventi di edilizia sanitaria.

gg richieste: 110